



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO SBORDONE

Seduta del 31/03/2020

### FATTO

Con riferimento ad un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione - stipulato in data 31.12.2011 ed estinto anticipatamente in corrispondenza della 52esima rata - l'odierno ricorrente, esperita inutilmente la fase di reclamo, si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario al quale ha domandato di accertare e dichiarare il diritto alla restituzione, a titolo di commissioni e premi assicurativi non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento, per un importo complessivo pari ad euro 1.817,21.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, ha eccepito:

- di aver già stornato, in sede di conteggio estintivo, la somma complessiva di euro 627,25 a titolo di commissioni rete distributiva non godute così come previsto nelle condizioni generali di contratto e nell'allegato al contratto denominato "*Piano annuale di rimborso interessi e commissioni*";
- per quanto concerne, invece, il ristoro della quota parte dei premi assicurativi non goduti, di aver riconosciuto alla ricorrente l'importo di euro 33,43 dato dalla differenza tra euro 363,22 previsti dal piano annuale di rimborso ed euro 329,79 già riconosciuti dalla compagnia assicurativa;
- la non retrocedibilità delle commissioni di istruttoria, nonostante la posizione recentemente espressa dalla Corte di Giustizia;
- di aver già restituito euro 20,00 a titolo di rimborso spese di procedura.



L'intermediario ha concluso, pertanto, per la cessata materia del contendere.

## DIRITTO

In relazione alla domanda del ricorrente di veder riconosciuto il proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto il Collegio evidenzia quanto segue.

Il consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario, anche alla luce della disciplina sub-primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) si è sostanziato, come noto, nel circoscrivere i costi interessati alla restituzione a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). È altrettanto noto che il criterio matematico generalmente adottato per quantificare gli importi da restituire, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Di recente, però, la Corte di Giustizia UE (decisione dell'11 settembre 2019; causa C-383/18 – sentenza “Lexitor”) – investita del compito di chiarire quale fosse l'esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, Direttiva 2008/48/CE ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 267 TFUE – ha stabilito che “*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*”.

Il Collegio di Coordinamento dell'ABF, in merito agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente e articolato principio di diritto:

*“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.*

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

*“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.*

*“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.*

*“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Il Collegio di Coordinamento, nel caso sottoposto al suo esame, ha ritenuto inoltre che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ciò premesso, il Collegio dispone quanto segue.

Relativamente alle spese di istruttoria (lett. C del contratto), da considerarsi costo *up front*, il ricorrente ha diritto alla restituzione di euro 159,57, secondo il criterio della “proporzione agli interessi” cui si è fatto cenno al capo precedente.

Con riferimento alla commissione rete distributiva (lett. D del contratto) - tenuto conto dei criteri di rimborso contrattualmente e validamente previsti dall’art. 8 e dall’allegato “Piano annuale di rimborso interessi e commissioni” - il Collegio ritiene che tale commissione debba considerarsi costo *up front* in relazione al 40% del suo ammontare e costo *recurring* per il restante 60%; da ciò consegue che il ricorrente ha diritto alla restituzione di euro 418,18 in relazione alla quota *up front* della commissione secondo il metodo della “proporzione agli interessi” cui si è fatto cenno al capo precedente; mentre ad egli nulla più spetta in relazione alla componente *recurring* della commissione poiché la quota proporzionale della stessa è stata già restituita dall’intermediario, in sede di conteggio estintivo, per euro 627,25.

Quanto alla domanda di restituzione degli oneri assicurativi secondo il metodo proporzionale lineare, il Collegio - evidenziata la legittimazione passiva dell’intermediario come da consolidato orientamento di questo Arbitro (cfr. Collegio di Coordinamento n. 6167/2014 in ordine alla sussistenza del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa; cfr. legge n. 221/2012 e linee-guida riassunte nell’accordo ABI-ANIA del 22.10.2008) – ritiene che, al netto di quanto già restituito dalla compagnia pari ad euro 363,22, nulla più spetti al ricorrente.

#### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 577,75.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d' Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO